



Decreto Dirigenziale n. 251 del 17/09/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 8 - UOD Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI CASANDRINO (NA) - 3^a SEDE FARMACEUTICA - RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI CASANDRINO -GESTIONE AFFIDATA ALLA SOCIETA' MISTA "INCO - FARMA S.P.A.".

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale nr. 305 SAN/FARM del 18.04.2002, del Settore Farmaceutico dell'Assessorato alla Sanità, avente ad oggetto "Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della Pianta Organica delle farmacie relativa all'anno 1998, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica", verificatosi un utile incremento demografico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 475/1968, come modificato dalla Legge 362/1991, è stata istituita per il Comune di Casandrino (NA) la sede farmaceutica nr. 3;

che, con deliberazione di C.C. nr. 43 del 05.09.2005 il comune di Casandrino procedeva alla revisione della pianta organica delle farmacie esistenti sul territorio e, istituiva la terza sede farmaceutica, contestualmente, con lo stesso atto ha esercitato, ai sensi delle Leggi 475/68 e, 362/91, il diritto di prelazione per la gestione della 3ª sede farmaceutica di nuova istituzione;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 68 del 24.06.2010, la Regione Campania, a norma dell'art. 1, comma 8, della L.R. nr. 2/2010, procedeva alla soppressione della sede farmaceutica nr. 3 del Comune di Casandrino;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 113 del 20.10.2010, la Regione Campania, in applicazione delle leggi nr. 475/1968 e 362/1991, restituiva la terza sede farmaceutica per il Comune di Casandrino, offrendola in prelazione al Comune stesso;

che, con deliberazione di G.M. nr. 171 del 26.11.2010, recependo il citato D.D. nr. 113/2010, esercitava ex novo il diritto di prelazione in applicazione dell'art. 10 della legge 362/1991, riapprovava la rideterminazione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Casandrino dando atto che delle farmacie esistenti sul territorio sulla terza è stato esercitato il diritto di prelazione da parte del comune;

che, con nota, prot 0168544 del 10.03.2014, della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, si invita e diffida il Comune di Casandrino entro il termine perentorio di 120 giorni a trasmettere tutti gli atti richiesti per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale finalizzata all'apertura della farmacia comunale quali il modulo di gestione, il piano economico finanziario, l'individuazione dei locali e la designazione del direttore tecnico. Trascorso inutilmente il termine suindicato sarà avviata, ai sensi di legge, la procedura per la dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sede farmaceutica nr. 3ª del predetto Comune e la stessa sarà dichiarata libera e vacante e assegnata al privato esercizio mediante il procedimento concorsuale, approvato con D.D. n. 13/2009;

che, con nota prot. 0336685 del 16.05.2014 della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stata ribadita la perentorietà del termine dei 120 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, con reiterazione dell'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla dichiarazione di decadenza del diritto di prelazione della sedi farmaceutica de qua;

che, con nota prot. 11440 del 29.12.2014, acquisita agli atti della Regione Campania al nr. 0883324 del 30.12.2014, il Sindaco pro-tempore del Comune di Casandrino ha trasmesso l'atto Consiliare nr. 40 del 07.07.2014, con il quale è stato deliberata la forma di gestione della farmacia mediante adesione al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, in sigla CISS, con approvazione integrale dello statuto e della sede legale fissata in Napoli, presso Inco.farma S.p.a. – centro Direzionale Isola C/9 scala A – interno 80;

che il "C.I.SS.", come già denominato in premessa, ha stabilito di costituire una società mista per la gestione delle farmacie comunali e di tutti i servizi di competenza delle stesse, (L. 08.11.1991

n. 362, e s.m.i. L. 23.12.1992, n. 498), individuando come forma giuridica quella prevista dall'art. 116 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

che a seguito di procedura ad evidenza pubblica (DPR 16.09.1996, n.533) è stato scelto come socio privato la **SOC. I. GE. SS. S.p.a.**, con sede legale in Via dei Pini Parco Svedese – Baia Domitia - Sessa Aurunca (CE);

che tra il “C.I.SS. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Sanitari” e “SOC.I.GE.SS. S.p.a.”, si è costituita una società per azioni, denominata “ INCO.FARMA S.p.a.”, a prevalenza capitale privato ed è stato stipulato regolare contratto di servizio per la gestione delle farmacie Comunali nei Comuni Consorziati;

che, con Decreto Dirigenziale nr. 151 del 29.07.2014, della U.O.D. 08 Direzione Generale 04 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, il Comune di Casandrino è stato dichiarato decaduto dal diritto di prelazione e, conseguentemente, dal diritto dell'assunzione della gestione della sede farmaceutica nr. 3, in quanto l'Amministrazione comunale, ben oltre la scadenza del termine di 120 giorni, non ha posto in essere alcun atto per la prosecuzione del procedimento per l'effettiva apertura della sede, limitandosi a trasmettere, con nota, prot. 7758 del 09.09.2014, che era in corso di svolgimento l'istruttoria diretta ad individuare la migliore modalità di gestione di suddetta sede farmaceutica;

che, con nota, prot. 0532684 del 30.07.2014, la U.O.D. 08 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato trasmesso al Comune di Casandrino, per la notifica, copia conforme del provvedimento di *“dichiarazione decadenza diritto di prelazione - sede farmaceutica nr.3 del Comune di Casandrino (NA)”*;

PRESO ATTO

che, il Comune di Casandrino, ha proposto ricorso innanzi al TAR Campania, ricorso numero di registro generale 04831 del 2014, contro la Regione Campania per l'annullamento, previa sospensione cautelare del decreto n. 151, del 29.07.2014, con il quale è stata dichiarata la decadenza dal diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 3, di ogni atto ad esso preordinato, connesso e conseguente;

che, con Ordinanza cautelare, il TAR Campania (NA), Sez. V, n. 01881 del 06.11.2014, si è pronunciato sul ricorso numero 4831/2014, ed ha accolto l'istanza cautelare e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del provvedimento gravato, ai fini del riesame;

VISTE

la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, avente ad oggetto, “Interventi di Rilancio e Sviluppo dell'Economia Regionale nonché di Carattere Ordinamentale e Organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)”, ed in particolare il comma 193 dell'articolo unico che testualmente recita “I Comuni della Regione Campania che hanno esercitato il diritto di prelazione sulle rispettive sedi farmaceutiche, in applicazione degli articoli 9 e 10 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono trasmettere entro e non oltre il 31 dicembre 2014, al competente ufficio regionale, tutti gli atti propedeutici al rilascio della prescritta autorizzazione regionale;

la nota, protocollo 0111002 del 18.02.2015, con la quale l'Avvocatura Regionale, ha comunicato il proprio parere interpretativo circa l'Ordinanza del T.A.R. innanzi richiamata, che ha obbligato l'Amministrazione a tener conto, nella fase decisionale delle decadenze, del termine del 31 dicembre 2014, di cui alla legge regionale n. 16 del 07.08.2014, autorizzando la titolarità delle sedi farmaceutiche agli enti che, a quella data, abbiano presentato tutta la documentazione propedeutica a tale rilascio;

RITENUTO

di dover prendere atto che il termine perentorio concesso, entro cui concludere il procedimento amministrativo è stato prorogato, con la Legge Regionale n. 16 del 07.08.2014, al 31.12.2014;

VISTE

l'istanza, prot. 11440 del 29.12.2014, presentata dal Comune di Casandrino, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 30.12.2014 al protocollo nr. 0883324 della U.O.D. 08 Politica del Farmaco e Dispositivi, con la quale viene richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della farmacia Comunale sede nr. 3, ubicata al Via Giovanni Falcone nr. 35, indicando il dott. Vincenzo D'Avino, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.02.1976, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 6565 dal 20.03.2003, quale direttore tecnico;

il certificato rilasciato dal Comune di Casandrino con il quale si attesta che i nuovi locali da adibire a farmacia, situati alla Via Giovanni Falcone, nr. 35, insistono nell'ambito della propria sede farmaceutica e che l'accesso di detti locali dista oltre mt. 200 dalla farmacia più vicina e l'attività soddisfa le esigenze degli abitanti della zona;

la deliberazione di G.M. nr. 4 del 31.01.2001, con la quale il comune, recependo il citato Decreto Dirigenziale nr. 305 SAN/FARM del 18.04.2002, riapprovava la rideterminazione della Pianta Organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Casandrino, dando atto che le farmacie esistenti sul territorio erano tre di cui nr. 1 funzionante e, la terza con diritto di prelazione, definendone meglio le circoscrizioni: (Via Anfossi, Via Arno, Via Belardo, Via Beneduce, Via Calazzo, Via Cammisà M, Via Chianese Prof. A., Via Chianese M, Via Ciaraffa, Via Ciliento, Via Croce, Via D'angelo L., Via Del Giudice A., Via Della Rossa A., Via Di Matteo D., Via Di Matteo F., Via Diaz Franceschini, Via Garigliano, Via Marrazzo G., Via Marrazzo P., Via Morelli, Via Morello, Via Milo L., Via Paciolla, Via Pace, Via Pietrolungo, Via Pillari, Via Roma l°Tratto, Via Sele, Via Silvestre G.);

il certificato di igienicità, protocollo 53297 del 29.12.2014, per l'attività di "Farmacia" dei locali prescelti rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione - ASL Napoli 2 nord/b;

la planimetria dei locali, siti nel comune di Casandrino (NA), alla Via Giovanni Falcone, nr. 35, censito al NCEU al foglio 5, particella 300, sub 109 (categoria C/1), con destinazione d'uso, a firma del Tecnico Geom. Raffaele Mugione, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli al n. 4825;

VISTO

l'atto di diffida e messa in mora presentato dall'Amministratore delegato della Inco. Farma. S.p.a., acquisita in data 30.01.2015 al prot. nr. 0063782, con la quale si sollecita la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, all'emissione del decreto autorizzativo per l'apertura e la gestione della Farmacia Comunale sede nr. 3, come richiesto con la nota prot. 11440 del 29.12.2014 dal Comune di Casandrino, nella persona del Sindaco p.t., acquisita in data 30.12.2014 al prot. nr. 0883324;

DATO ATTO

che la documentazione acquisita agli atti di questa U.O.D. 08 è idonea ed esaustiva ai fini della autorizzazione richiesta;

ATTESO

che sussistono i presupposti di fatto e di diritto e ricorrono le condizioni in forza del quale è consentita la legittimità del riconoscimento relativo la titolarità della farmacia urbana - 3ª Sede del Comune di Casandrino (NA) - al Comune medesimo e la gestione alla società **"Inco. Farma. S.p.a."**;

VISTO, per quanto applicabile, il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;
VISTA la legge 02.04.68 n. 475;
VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971 n. 1275;
VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;
VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975 n. 61;
VISTA la L.R. 08.03.1985 n. 13;
VISTA la L.R. 07.12.1993 n. 44;
VISTA la legge 22.12.1984 n. 892;
VISTA la legge 08.11.1991 n. 362;
VISTA la legge 04.08.2006 n. 248;
VISTO l'art.16 L.R. n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTA la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della G.R.C." pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e ss. mm. ii;
VISTO l'art. 6 comma 1 del citato Regolamento;
VISTA la D.G.R. n. 191/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R.C. n. 478/2012, successivamente modificata dalla D.G.R.C n. 528/2012 e dalla D.G.R.C. n. 76/2013;
VISTA la D.G.R.C. n. 479/2012 e ss.mm.ii., di approvazione del "Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta Regionale della Campania";
VISTA la D.G.R.C. n. 614/2012 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di dirigente delle strutture di Staff ai Dipartimenti, costituite con DD.G.R.C. nn. 344 e 345 del 10.07.2012 e nn. 437, 438 e 439 del 09.08. 2012;
VISTA la D.G.R.C. n. 427 del 27.09.2013 di conferimento incarichi dirigenziali e il relativo allegato "A";
VISTA la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013 con la quale è stato disposto tra l'altro il conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;
VISTE le note prot. n. 2178/SP del 24.10.2013 e nn. 2245/SP e 2248/SP del 31.10.2013 dell'Assessore alle Risorse Umane;
VISTO il DPGR n. 284 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi;
VISTA la nota prot. n. 0126952 del 21.02.2014 Dipartimento n. 54 – Direzione Generale n. 10 ;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa della U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal funzionario responsabile della P.O.U.C.

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere, al Comune di Casandrino (NA) la titolarità della Farmacia Urbana 3^a sede farmaceutica della vigente Pianta Organica del Comune di Casandrino, ubicata alla Via Giovanni Falcone, nr. 35, censito al NCEU al foglio 5, particella 300, sub 109, avendo il predetto Ente esercitato il diritto di prelazione, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 9 della Legge 475/68 come risulta modificato dall'art. 10 della Legge 362/91 e la gestione, ai sensi dell'art.113 bis primo capoverso del D.Lgs. 267/2000, alla **"INCO FARMA – S.p.a."**, a prevalente capitale privato con sede legale in Napoli (NA) al centro Direzionale Isola C9, Torre Giulia, Società mista pubblico-privata costituita tra il "Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari in sigla **"C.I.SS "** e il socio privato società **"SOC. I. GE. SS. S.p.a."**. La direzione tecnico – professionale della farmacia comunale è affidata al dott. Vincenzo

D'Avino, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 13.02.1976, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli al n. 6565 dal 20.03.2003;

di subordinare l'efficacia del presente atto alla effettuazione, con esito positivo, dell'ispezione di cui all'art.111 del R.D. n.1265 del 27.07.1934, tesa ad accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire garanzia per un servizio ottimale;

di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Casandrino (NA);
- all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Napoli;
- all'A.S.L. Napoli 3 sud;
- al B.U.R.C., per la pubblicazione.

Il Dirigente
Dott. Nicola D'Alterio